

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

DAC6: gli elementi distintivi che portano alla segnalazione

di Ennio Vial

The graphic features a blue header bar with the word 'DIGITAL' on the left and 'Master di specializzazione' on the right. Below this, a large blue section contains the text 'LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA' in bold white letters. At the bottom of this section is a blue button with the text 'Scopri di più >'.

Una volta appurato che il **professionista** rientra tra i soggetti che possono essere chiamati alla **segnalazione**, è opportuno svolgere qualche considerazione in relazione agli **elementi distintivi contenuti nella direttiva**, nell'allegato al **D.Lgs. 100/2020** e nella [circolare AdE 2/E/2021](#) che portano alla **segnalazione dell'operazione aggressiva**.

Si precisa da subito che, tutti gli elementi distintivi (**hallmark**) si caratterizzano per l'elemento della **transnazionalità**.

Gli stessi sono distinti nelle 5 categorie differenti di seguito elencate:

- lettera A) - Elementi distintivi **generici** collegati al criterio del **vantaggio principale**;
- lettera B) - Elementi distintivi **specifici** collegati al criterio del **vantaggio principale**;
- lettera C) - Elementi distintivi **specifici** collegati alle **operazioni** transfrontaliere;
- lettera D) - Elementi distintivi **specifici** riguardanti lo **scambio** automatico di **informazioni** e la titolarità effettiva;
- lettera E) - Elementi distintivi **specifici** relativi ai **prezzi di trasferimento**.

In merito al **gruppo D abbiamo già avuto modo di fare alcune considerazioni** in un [precedente intervento](#).

Si tratta, in sostanza, delle **casistiche volte ad ostacolare lo scambio di informazioni CRS e l'individuazione del titolare effettivo**. Sul tema torneremo con successivi approfondimenti.

In questa sede ci soffermiamo sulla **casistica di cui alla lettera A** relativa agli **elementi generici collegati al criterio del vantaggio principale**. Le casistiche sono rappresentate nella successiva tabella.

A Elementi 1 Un meccanismo in cui almeno un partecipante al meccanismo si impegna a

- distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale
- rispettare una condizione di riservatezza che può comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle autorità fiscali delle modalità con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale.
- Un meccanismo in cui l'intermediario è autorizzato a ricevere una commissione (o un interesse e una remunerazione per i costi finanziari e altre spese) per il meccanismo e tale commissione è fissata in riferimento:
- 3 Un meccanismo che ha una documentazione e/o una struttura sostanzialmente standardizzate ed è a disposizione di più contribuenti pertinenti senza bisogno di personalizzarne in modo sostanziale l'attuazione.

Le casistiche sono riconducibili nell'alveo di tre ipotesi. La prima è quella della **riservatezza**. In sostanza, **il contribuente è tenuto a rispettare, a vario titolo, la riservatezza del meccanismo** nei confronti di altri soggetti.

La [circolare 2/E/2021](#) propone le seguenti casistiche concrete:

- **obbligo di riservatezza verso altri intermediari;**
- **obbligo di riservatezza verso l'Amministrazione finanziaria;**
- **clausola di riservatezza** avente ad oggetto le “*modalità con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale*”;
- presenza di **accordi di non divulgazione** degli aspetti fiscali del meccanismo;
- **corrispondenza scritta che include un obbligo di non divulgazione**, esplicito o implicito riguardante gli aspetti fiscali del meccanismo;
- **evidenze di accordi verbali** o di altro tipo con gli utilizzatori effettivi o potenziali, relativamente alla riservatezza dei dettagli fiscali del meccanismo.
- **divieto esplicito o implicito a carico degli utilizzatori attuali o potenziali** di conservare il materiale promozionale o altri dettagli circa il funzionamento del meccanismo;
- **presenza di accordi che impongono all'utilizzatore l'obbligo di comunicazione al promotore** della corrispondenza riguardante il meccanismo, in particolare quella intercorsa con l'Amministrazione finanziaria;
- **divieto di ricorrere ad altre tipologie di consulenze esterne** connesse alla attuazione del meccanismo.

La seconda ipotesi è quella in cui l'intermediario riceve un **compenso legato al risparmio fiscale**.

L'ultima casistica, infine, è quella dei **meccanismi standardizzati**.

Sotto il piano pragmatico, possiamo osservare come la **categoria A** sia di limitata applicazione per i professionisti, in quanto la stessa appare forse più vicina alla “**vendita di pacchetti**” da parte di consulenti, **generalmente non residenti**. Ogni valutazione, tuttavia, **deve tener conto del caso concreto**.

Le ipotesi della **lettera A**, ad ogni buon conto, devono soddisfare i requisiti della **riduzione di imposta** e del **vantaggio principale**. Si tratta di aspetti che avremo modo di approfondire. In questa sede ricordiamo che il **criterio del vantaggio principale risulta soddisfatto quando il vantaggio extrafiscale supera quello fiscale**.